



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"MONS.CARLO ANGELERI ODV"

ART.1

(Costituzione, denominazione e sede)

E' costituito nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia del Terzo Settore l'ente denominato: "Mons. Carlo Angelieri ODV". assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione " Mons. Carlo Angelieri - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, ha sede legale in Piazza Sacro Cuore, 1 nel comune di Lungavilla.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell' associazione è illimitata, e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei soci, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

ART.2

(Statuto)

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 2 delle preleggi al codice civile.

Quale

del 1°/10/22

ART.5

(Finalità e Attività)

L'associazione "Mons. Carlo Angelieri - OdV" costituita in forma di associazione di volontariato— ente del terzo settore- esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo, le predette attività, in via principale in favore di terzi ed avvalendosi pertanto in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per perseguire le seguenti attività di interesse generale di cui all' art. 5 del D. Lgs 117/2017.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1992, n.104, e della legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa,
- Beneficenza, sostegno a distanza, concessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Servizi di trasporto e accompagnamento con mezzi propri o messi a disposizione da Enti in favore di minori, anziani e disabili;
- Sorveglianza e supporto presso le scuole a sostegno delle esigenze dell'utenza;
- Sorveglianza e servizi di appoggio presso il Centro ricreativo per anziani, la "Casa del Giovane" e Scuola dell'Infanzia "Mons. Carlo Angelieri";
- Concessione gratuita di alimenti a sostegno di persone svantaggiate in collaborazione con il "Banco Alimentare";
- Istituzione di un doposcuola presso la "Casa del Giovane";
- Attivazione di un "Centro di Ascolto" in collaborazione con la Caritas Diocesana

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento e nel pieno rispetto delle finalità solidaristiche statutarie.

ART. 6

(Soci e Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne fanno richiesta e ne condividono le finalità e gli scopi e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità al fine di perseguire, mosse da spirito di solidarietà, gli obiettivi statutari dell'associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di controllarne l'andamento, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

I soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge.

I soci hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali delle assemblee.

I soci hanno il diritto di votare in assemblea purchè iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun socio o aderente volontario ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni dalla richiesta ai sensi e con le modalità contemplate dall'art. 20 ultimo comma dello statuto dell'associazione.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Chiodo

depej

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno il dovere di

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;*
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;*
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.*

ART.8

(Volontario, attività di volontariato, qualità del volontario)

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretta, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Chiuso Registro

sepsi. Caes

ART.9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione e l'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci con voto segreto dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso il ricorso al giudice ordinario.

ART.10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- *Assemblea dei soci*
- *Consiglio direttivo*
- *Presidente*

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.11

(Composizione dell'assemblea dei soci convocazione e compiti)

L'assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera al recapito risultante dal libro dei soci ed anche mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta.

Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascuno associato.

Chelva Reda

del 10

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante-segretario- e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione di tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo al verificarsi delle condizioni di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri soggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- stabilire il numero dei componenti del consiglio direttivo.

Chiedo

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o in delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Nella deliberazione di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto al voto.

Chiedo

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Composizione e compiti del Consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Il consiglio direttivo è formato da pari di cinque componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni tre e sono rieleggibili per tre mandati.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea insieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- amministra l'associazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula atti e contratti inerenti all'attività associativa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- determina le quote associative annuali;
- assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci o dei volontari, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS

ART.16

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per la scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART.17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- *quote associative annuali stabilite dal consiglio direttivo.;*
- *contributi pubblici e privati;*
- *donazioni e lasciti testamentari;*
- *rendite patrimoniali,*
- *attività raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017;*
- *rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D. Lgs 117/2017;*
- *ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D Lgs 117/2017.*

ART.18

(I Beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART.19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti- volontari-;*
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;*
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.*

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati o aderenti volontari hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro 60 giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART.21

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno e terminano al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e dalle relative norme di attuazione.

Il bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente è predisposto dal consiglio direttivo in collaborazione con il tesoriere- se nominato- e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore

ART. 22

(Bilancio sociale)

Al verificarsi nei casi previsti dall'art.14 del D.Lgs.117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART.23

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART.24

(Personale retribuito)

L'associazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017

ART.25

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.26

(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa

ART. 28

(devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/2017

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

ART. 29

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

Letto, firmato sottoscritto.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

